



SENT. N° 1/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA

in composizione monocratica nella persona del

Giudice Primo Referendario dr.ssa Patrizia ESPOSITO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 21310 del registro di Segreteria, proposto da C. A., nata a *omissis* (...), in data *omissis* (c. f. *omissis*), residente a *omissis*, ai fini del presente atto elettivamente domiciliata presso lo studio professionale degli avv.ti Francesco Leone, Simona Fell, Ciro Catalano del foro di Palermo, con studio nella via Libertà n. 62, che la rappresentano e difendono sia congiuntamente che disgiuntamente, i quali ai fini delle comunicazioni relative al procedimento hanno indicato i propri recapiti p.e.c. ed il numero di fax;

contro

INPS, Istituto nazionale della previdenza sociale, sede legale corrente in Roma (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante *p.t.*, e direzione territorialmente competente, in persona del dirigente *pro tempore*, sita in La Spezia (SP), viale Giuseppe Mazzini n. 63, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Fuochi, giusta procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero del notaio Paolo Castellini rep. 80974 del 21 luglio 2015 e, di seguito, del notaio Roberto

	Fantini del 23 gennaio 2023;	
	PER L'OTTENIMENTO	
	1) dell'accertamento del diritto della ricorrente al ricalcolo della pensione, ai	
	sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 54 d.P.R. n. 1092/1973,	
	2) con conseguente diritto del ricorrente alla corresponsione dei relativi arre-	
	trati risultanti dalla differenza tra quanto effettivamente percepito a titolo di	
	ratei pensionistici sino alla data odierna, e quanto invece avrebbe dovuto per-	
	cepire in ragione del ricalcolo più favorevole, differenze maggiorate di inte-	
	ressi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo.	
	Visto il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (codice di giustizia contabile - c.g.c.);	
	letto il ricorso ed esaminati gli atti ed i documenti della causa;	
	uditi, nella pubblica udienza del 29 novembre 2024, l'avv. Simone Anselmo	
	su delega dell'avv. Leone e l'avv. Alberto Fuochi per i rispettivi assistiti;	
	ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con ricorso depositato il 7 novembre 2022 questa Sezione giurisdizionale	
	della Corte dei conti è stata adita per sentire accogliere le seguenti conclusioni:	
	- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente - ai sensi e per gli effetti	
	di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 - al ricalcolo, riliquida-	
	zione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione	
	della percentuale non del 44% , ai fini del calcolo della base pensionabile,	
	bensì con applicazione dell'aliquota pari al 2,445% , il tutto con decorrenza	
	dalla data di collocamento in congedo, con condanna di parte convenuta alla	
	corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto, oltre arretrati maturati	
	(con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del	
	2	

	<i>trattamento corrente, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia</i>	
	<i>provvedimento sotteso, inerente, connesso, o comunque preparatorio o conse-</i>	
	<i>quenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto medesimo;</i>	
	<i>- sospendere il giudizio per gli arretrati precedenti al 2022 posta la questione</i>	
	<i>di legittimità costituzionale al vaglio della Consulta.</i>	
	<i>- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in</i>	
	<i>favore dei sottoscritti procuratori antistatari.</i>	
	La ricorrente, in particolare, ha esposto di aver prestato servizio nella polizia	
	di Stato dal 1° febbraio 1989 al 7 febbraio 2019 e che il suddetto rapporto di	
	lavoro era cessato a seguito del collocamento in congedo, dall'8 febbraio 2019,	
	per cui ha chiesto la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico, con	
	applicazione nella quota retributiva dell'aliquota del 2,445% sulla base pen-	
	sionabile per il periodo di servizio maturato sino al 31 dicembre 1995.	
	Infatti, ella risulta titolare di pensione erogata dalla sede INPS di La Spezia,	
	liquidata con il sistema misto. Quindi, con il sistema retributivo per l'anzianità	
	maturata fino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per l'anzianità	
	maturata successivamente, avendo a tale data una anzianità di servizio utile ai	
	fini pensionistici, comunque, inferiore a 18 anni (pari ad 8 anni e 2 mesi).	
	Ha contestato che l'Amministrazione abbia liquidato la suddetta pensione non	
	applicando, per la determinazione della quota della stessa regolata dal sistema	
	retributivo, l'aliquota di rendimento prevista dall'art. 54, c. 1, del d.P.R. 29	
	dicembre 1973, n. 1092, il quale dispone che <i>“la pensione spettante al militare</i>	
	<i>che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio</i>	
	<i>utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel</i>	
	<i>penultimo comma del presente articolo”</i> (la salvezza riguarda i graduati e i	
	3	

	militari di truppa non appartenenti al servizio continuativo), bensì quella di	
	minor favore di cui all'art. 44 del medesimo d.P.R., nei termini invocati con	
	diffida amministrativa del 23 maggio 2022, rimasta priva di riscontro.	
	L'errore dell'INPS, secondo tale posizione, sarebbe consistito dunque nell'uti-	
	lizzo dell'aliquota del 35%, propria del personale civile, come coefficiente ap-	
	plicato ai sensi dell'art. 44, c. 1, in luogo dell'aliquota del 44%, propria del	
	personale militare ex art. 54 dello stesso testo unico, non instando per l'inte-	
	grale applicazione di detta percentuale bensì di quella corretta, pari al 2,445%.	
	Ha rimarcato, inoltre, che la legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022),	
	all'art. 1, c. 101, aveva testualmente previsto che: "Al personale delle Forze di	
	polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31.12.1995, di una an-	
	zianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si ap-	
	plica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'art. 19 della Legge	
	4 novembre 2010, n. 183, l'art. 54 del testo unico di cui al decreto del Presi-	
	dente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della	
	quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applica-	
	zione della aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile".	
	In particolare, secondo la prospettazione attorea, lo spostamento di un anno	
	della data di decorrenza della legge, avrebbe fatto sì che lo stanziamento di	
	spesa previsto al c. 102 per l'anno 2022 (pari ad €. 28.214.312) non fosse da	
	considerarsi, come in un primo tempo interpretato, destinato solo al personale	
	collocato in quiescenza nel corso dell'anno 2021, ma, al contrario, a tutto il	
	personale che, cessato dal servizio entro il 2021, avesse maturato un'anzianità	
	contributiva utile inferiore ai 18 anni alla data del 31 dicembre 1995.	
	Questa interpretazione, peraltro, troverebbe conferma esplicita nel <i>Dossier</i> dei	
	4	

	profili finanziari tracciati dalla Camera dei Deputati dove, nell’indicare i criteri	
	per quantificare gli oneri derivanti dall’applicazione normativa, si afferma che:	
	“è stato calcolato l’onere per le due categorie (Polizia di Stato e Polizia peni-	
	tenziaria) relativo al decennio 2022/2031, considerando sia i pensionamenti	
	dal 2022, sia l’onere relativo al personale cessato entro il 2021”.	
	Al riguardo, il patrocinio attoreo rammenta che recentemente, proprio in un	
	caso analogo a quello per cui oggi è processo, riguardante, quindi, un ex ap-	
	partenente alle forze di polizia ad ordinamento civile, si era pronunciata la	
	Corte dei conti, in sede di merito e d’appello, con riferimento alla sentenza n.	
	41/2022 del 9 febbraio 2022 della Sezione II giurisdizionale centrale, altresì	
	evidenziando che la Corte dei conti della Puglia aveva sollevato al riguardo	
	questione di legittimità costituzionale.	
	2. Con comparsa del 21 giugno 2023 si è costituito in giudizio l’INPS, eviden-	
	ziando che l’intera materia della applicabilità dell’art. 54 del d.P.R. n.	
	1092/1973 era stata fatta oggetto di pronunce da parte delle Sezioni riunite di	
	questa Corte, dapprima con la sentenza n. 1/2021, relativa all’individuazione	
	dell’aliquota pari al 2,44%, e, successivamente, con la n. 12/2021 che aveva	
	esteso l’applicabilità dell’aliquota del 2,44% anche a coloro che, alla data del	
	31 dicembre 1995, avessero un’anzianità assicurativa inferiore a 15 anni, con-	
	testo in cui era intervenuto il legislatore con la legge di bilancio per l’anno	
	2022, art. 1, c. 101 e 102. Alla luce della richiamata normativa, l’Istituto pre-	
	videnziale aveva emanato disposizioni applicative (circolare n. 44 del 23	
	marzo 2022) “per il riesame delle posizioni pensionistiche e l’adeguamento sia	
	alla novella legislativa che all’orientamento giurisprudenziale consolidatosi	
	sull’applicazione dell’aliquota per l’art. 54 D.P.R. 1092/73, modificando le	
	5	

	precedenti disposizioni che, invece, in linea con il prevalente indirizzo giuri-	
	sprudenziale, ne escludevano l'applicabilità al personale delle Forze di Poli-	
	zia". La formulazione della norma, secondo la parte resistente, porrebbe infatti	
	"qualche dubbio sulla sua applicazione retroattiva, ossia anche a coloro, come	
	la ricorrente, che siano stati già collocati in quiescenza, poiché la previsione	
	finanziaria per l'anno 2022, è inferiore a quella per gli anni successivi, mentre	
	è presumibile pensare che, ove dovesse essere applicata anche a coloro che	
	sono già in pensione (sia pure nei limiti di prescrizione quinquennale), il bacino	
	degli aventi diritto sarebbe molto più ampio di quello ipotizzabile per gli anni	
	successivi e, pertanto, la copertura finanziaria, in ipotesi di applicazione con	
	efficacia retroattiva, avrebbe dovuto essere ben più cospicua. Pertanto, alla	
	luce della nuova disposizione normativa e per coerenza del sistema, non può	
	che ritenersi che l'applicazione dell'aliquota 2,44% al personale delle Forze di	
	Polizia si estenda anche a coloro che sono titolari di pensione con decorrenza	
	anteriore all'entrata in vigore della L. 30.12.2021 n. 234, ma con riliquidazione	
	solo dei ratei maturati nel periodo successivo al 1.1.2022 e nei limiti della pre-	
	scrizione quinquennale (che nel caso odierno non sussiste). Ogni altra e diversa	
	pretesa, come quella avanzata dalla ricorrente di riliquidazione ab origine della	
	pensione, si scontra con il chiaro dettato della legge e con la implicita volontà	
	del Legislatore di operare la riliquidazione su ratei futuri e non su quelli pre-	
	gressi.". Al proposito, tuttavia, è stato rilevato, che: "Nel liquidarla si è pur-	
	troppo riscontrato un errore di invio flusso Uniemens con ultima D.M.A. che	
	riporta dati errati in riferimento alla data di cessazione dal servizio. L'Ufficio	
	ha già interessato la ex Amministrazione di appartenenza al fine di porre in	
	essere le rettifiche a suddetto flusso. Siamo quindi in attesa per poter riliquidare	
	6	

	il trattamento.”, per cui l’INPS ha dichiarato che avrebbe “proceduto alla rili-	
	quidazione del trattamento pensionistico nei limiti sopra rappresentati non ap-	
	pena perverrà la rettifica del flusso Uniemens, e chiede conseguentemente un	
	rinvio del presente giudizio in attesa di poter procedere alla riliquidazione”.	
	Pertanto, sono state rassegnate dall’Ente le seguenti conclusioni: <i>Voglia</i>	
	<i>l’Ecc.ma Corte dei Conti, dato atto che l’INPS procederà alla riliquidazione</i>	
	<i>del trattamento pensionistico in applicazione dell’art. 1, comma 101, della L.</i>	
	<i>30.12.2021 n. 234, sui ratei di pensione maturati successivamente</i>	
	<i>all’1.1.2022, rinviare il presente giudizio in attesa della rettifica da parte</i>	
	<i>dell’Amministrazione ex datore di lavoro dei flussi Uniemens, respingendo in</i>	
	<i>ogni caso ogni altra e diversa pretesa in ordine alla decorrenza della riliqui-</i>	
	<i>dazione dei ratei. Con compensazione integrale delle spese.</i>	
	3. Nella pubblica udienza del 23 giugno 2023, l’avv. Simone Anselmo su de-	
	lega dell’avv. Francesco Leone ha insistito per l’accoglimento del ricorso ma,	
	non essendo a conoscenza dell’avvenuta costituzione dell’INPS, ha chiesto un	
	rinvio della trattazione. Nell’udienza del 1° dicembre 2023, l’avv. Fuochi ha	
	chiesto a sua volta un rinvio per potere verificare se fosse stato riliquidato il	
	trattamento pensionistico, riservandosi di sollecitare il datore di lavoro.	
	Questo giudice, con ordinanza a verbale, rinviava la trattazione del giudizio	
	all’udienza del 22 marzo 2024, assegnando alle parti termine al decimo giorno	
	precedente alla suddetta data per depositare note a difesa e precisazioni delle	
	conclusioni, oltre che eventuali repliche nei cinque giorni precedenti ed ogni	
	altro documento utile. In tale udienza, presenti l’avv. Gianluca Andrianopoli	
	con delega dell’avv. Leone per la parte ricorrente e l’avv. Fuochi per la parte	
	resistente, quest’ultimo ha confermato di non aver ricevuto alcun	
	7	

	aggiornamento, in attesa delle rettifiche al flusso <i>Uniemens</i> da parte dell'ex	
	Amministrazione di appartenenza ed ha chiesto, pertanto, un ulteriore rinvio	
	proponendo di coinvolgere in via istruttoria anche il Ministero dell'interno, al	
	fine di ottenere precisazioni sui flussi in merito alla problematica segnalata	
	dall'Istituto nella procedura di riliquidazione, allo stato ancora ferma.	
	L'avv. Andrianopoli, pur ritenendo matura la causa per la decisione, non si	
	opposto ad un rinvio. Al termine dell'udienza, il Giudice, anticipando la data	
	in cui sarebbe stata fissata la trattazione (15 novembre 2024), si riservava di	
	provvedere, in seguito disponendo con ordinanza 26 marzo 2024, n. 7.	
	Infatti, impregiudicata ogni questione di rito e di merito sottesa, è stato ritenuto	
	necessario acquisire ai sensi e per gli effetti degli artt. 94 e 165 c.g.c., entro 60	
	giorni, per quanto di competenza dall'Amministrazione ex datrice di lavoro,	
	Ministero dell'interno (dipartimento della pubblica sicurezza, direzione cen-	
	trale per le risorse umane), nonché dal Ministero dell'economia e delle finanze	
	(dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, dire-	
	zione dei sistemi informativi e dell'innovazione), che ha in gestione <i>NoiPA</i> (il	
	sistema informativo che supporta le pubbliche amministrazioni che si avval-	
	gono di esso nel processo di gestione del trattamento economico del proprio	
	personale, provvedendo alla elaborazione dei cedolini di stipendio dei dipen-	
	denti ed alla trasmissione all'INPS delle denunce mensili obbligatorie per cia-	
	scun dipendente pubblico presente nel predetto sistema mediante flusso <i>Unie-</i>	
	<i>mens</i>), gli elementi informativi relativi alle avvenute rettifiche, con riferimento	
	alla regolarizzazione della posizione assicurativa e della data di cessazione del	
	servizio della ricorrente, in accoglimento dell'istanza istruttoria formulata dal	
	legale dell'Istituto, in quanto soggetto ricevente i flussi telematici <i>UniEmens</i> ,	
	8	

	autorizzando le parti a depositare note a difesa e documenti, nei dieci giorni	
	liberi antecedenti all'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, oltre che	
	eventuali ulteriori repliche nei cinque giorni antecedenti.	
	4. In ottemperanza all'ordinanza n. 7/2024, il 17 maggio 2024 è pervenuto il	
	riscontro istruttorio del Ministero dell'interno, dipartimento della pubblica si-	
	curezza, direzione centrale per i servizi di ragioneria, ufficio VII – trattamento	
	pensioni e previdenza, che ha chiarito anche i profili afferenti alle necessarie	
	regolarizzazioni da operare sul sistema del MEF <i>NoiPa</i> .	
	In particolare, è stato precisato che a seguito dell'acquisizione degli elementi	
	amministrativi-contabili dagli uffici periferici dell'Amministrazione e del de-	
	creto di inquadramento economico con i benefici economici di cui al d. P.R.	
	20 aprile 2022, n. 57, erano state effettuate una serie di lavorazioni per la re-	
	golarizzazione della posizione assicurativa della ricorrente: con il lotto nr.	
	<i>omissis</i> del 27 marzo 2019 era stata segnalata sul <i>portale NoiPA</i> la cessazione	
	dal servizio con decorrenza 8 febbraio 2019; in data 13 maggio 2019 era stata	
	indicata la restituzione da parte della ex dipendente degli stipendi percepiti nei	
	mesi di febbraio e marzo 2019 e delle addizionali regionale e comunale con	
	bonifico di €. 3.699,98; con lotto nr. <i>omissis</i> del 15 maggio 2019 era stato de-	
	nunciato l'annullamento dei cedolini di febbraio e marzo 2019; con lotto nr.	
	<i>omissis</i> del 15 maggio 2019 era stata indicata la corresponsione di 7 giorni di	
	stipendio spettanti per il mese di febbraio 2019; con lotto nr. <i>omissis</i> in pari	
	data era stato comunicato il recupero extra-erariale relativo ai mesi di febbraio	
	e marzo 2019 e con lotto nr. <i>omissis</i> era stato effettuato il relativo conguaglio	
	fiscale; con lotto nr. <i>omissis</i> del 15 giugno 2022 erano stati pagati anche gli	
	arretrati contrattuali spettanti, liquidati con cedolino in data 28 giugno 2022.	
	9	

	Per quanto riguarda l’aspetto relativo alla riliquidazione del trattamento pensionistico, in applicazione degli aumenti previsti dal d.P.R. 20 aprile 2022, n. 57, la competente Prefettura di La Spezia in data 10 gennaio 2024 aveva segnalato al MEF l’impossibilità allo stato di procedere al ricalcolo della pensione dell’interessata in quanto, dopo il passaggio delle DMA, la posizione assicurativa risultava ferma al 31 gennaio 2019 anziché al 7 febbraio 2019.	
	Esclusivamente ad avvenuta regolarizzazione dei periodi segnalati tramite l’elaborazione di apposito flusso da parte del sistema <i>NoiPa</i> del MEF, era stato possibile inserire in <i>Passweb</i> i dati c.d. di <i>ultimo miglio</i> necessari ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico con gli aumenti di cui al d.P.R. n. 57/2022, con la conseguenza che le valutazioni e le ricostruzioni contabili, innanzi dettagliatamente rappresentate, avevano determinato da parte del competente Ente previdenziale l’emissione di n. 3 determinazioni, tutte allegate:	
	- n. <i>omissis</i> di conferimento della pensione con sistema misto a decorrere dall’8 febbraio 2019 per un importo annuo lordo di €. 18.154,59;	
	- n. <i>omissis</i> di rideterminazione del trattamento conferito con pari decorrenza per un importo annuo lordo di €. 18.309,59;	
	- n. <i>omissis</i> di rielaborazione del trattamento pensionistico in applicazione degli aumenti contrattuali di cui al d.P.R. n. 57/2022, in cui <i>verosimilmente non sono state “sviluppate” tutte le informazioni contabili fornite dalla Prefettura di La Spezia il 14/02/2024 (...) in quanto la pensione è stata rideterminata a decorrere dal 08/02/2019 per un importo annuo lordo di €. 18.620,12 e dal 01/02/2021 per un importo annuo lordo di €. 18.770,45, mentre le variazioni dei dati contabili sono state effettuate anche con decorrenza 01/01/2020 – 01/01/2021 e 01/02/2021 così come prevede l’accordo sindacale «Triennio</i>	
	10	

	<i>2019-2021» recepito nel d. P.R. n. 57/2022. Infine, sempre dalla predetta de-</i>	
	<i>terminazione, il trattamento pensionistico è stato ulteriormente ridefinito per</i>	
	<i>effetto del ricalcolo della quota retributiva in adesione al disposto dell’art.1,</i>	
	<i>comma 101, della L. n. 234/2021, con decorrenza 01/01/2022.</i>	
	Con note autorizzate d’udienza, del 27 novembre 2024, l’avv. Leone ha con-	
	cluso che: “Letta ed esaminata la documentazione prodotta dal Ministero	
	dell’Interno con riguardo alla riliquidazione del trattamento pensionistico in	
	favore della ricorrente, nonostante INPS non abbia prodotto il cedolino stipen-	
	diale contenente l’applicazione del beneficio, è presente la nuova determina	
	pensionistica (mod. 5007) che prova la riliquidazione; dunque, può dichiararsi	
	cessata la materia del contendere. Si richiede la condanna alle spese di lite per	
	soccombenza virtuale.”	
	Differita l’udienza di rinvio della trattazione per esigenze organizzative al 29	
	novembre 2024, presenti l’avv. Simone Anselmo su delega dell’avv. Francesco	
	Leone per la parte ricorrente e l’avv. Alberto Fuochi per l’Inps, il giudice ha	
	dato contezza della documentazione depositata dal Ministero dell’interno in	
	ottemperanza all’ordinanza n. 7/2024 e della memoria depositata in data 27	
	novembre 2024 dall’avv. Leone. L’avv. Anselmo, richiamandosi alle note de-	
	positate, ha ribadito la richiesta di definizione del giudizio mediante cessazione	
	della materia del contendere con vittoria delle spese. L’avv. Fuochi ha aderito	
	alla richiesta di parte attrice chiedendo la compensazione delle spese.	
	All’esito della discussione la causa, ritenuta matura, è stata posta in decisione,	
	dando lettura del dispositivo ai sensi dell’articolo 167, co. 1, c.g.c..	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	11	

	1. Il presente giudizio verte sull'applicabilità dell'art. 54 del d.P.R. n.	
	1092/1973 nell'ipotesi della ricorrente, che, appartenente al corpo della polizia	
	di Stato, non cessava dal servizio con un'anzianità compresa dai 15 ai 20 anni.	
	Infatti, per la componente della pensione calcolata con il sistema retributivo, è	
	stata applicata dall'Ente previdenziale l'aliquota del 35% di cui all'art. 44 del	
	testo unico, spettante al personale civile, in luogo della più favorevole aliquota	
	prevista dall'art. 54 del medesimo decreto, richiedendo in causa l'applicazione	
	dell'aliquota del 2,44%, disposta dalla legge di bilancio per il 2022 del 30 di-	
	cembre 2021, n. 234, a far tempo "dalla data di collocamento in congedo".	
	Al riguardo, per quanto concerne la disamina della normativa di riferimento e	
	l'interpretazione fornitane dai diversi indirizzi giuscontabili, unitamente alla	
	ricognizione dei principi di diritto espressi dai suddetti convergenti approdi	
	nomofilattici, sulla scorta del canone di sinteticità degli atti, si rimanda alla	
	motivazione della sentenza della Sezione n. 15 del 21 gennaio 2022 (per l'ap-	
	plicazione dell'art. 54 del t.u. ai c.d. "under 15" al 31 dicembre 1995); nonché	
	per un accurato <i>excursus</i> normativo e giurisprudenziale circa lo specifico ar-	
	gomento, anche relativamente alla disciplina introdotta dalla richiamata re-	
	cente fonte normativa ed ai limiti dell'estensione della portata retroattiva della	
	stessa, si rinvia alla sentenza del 9 febbraio 2024, n. 10, sempre in ossequio al	
	principio di sinteticità dei provvedimenti del giudice a norma degli artt. 5, 39	
	lett. d) del c.g.c. e 17 delle norme di attuazione n.a.t. del c.g.c..	
	2. La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano	
	reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale	
	dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso	
	(v. Cass., sez. lavoro, 30 gennaio 2014, n. 2063 e Cass. civ., sez. III, 8 luglio	
	12	

	2010, n. 16150), ovvero, che in mancanza di tale accordo, l'allegazione di un	
	fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della ma-	
	teria del contendere da una sola parte sia <i>valutata dal giudice, il quale, qualora</i>	
	<i>ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato,</i>	
	<i>e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudi-</i>	
	<i>ziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza; qualora,</i>	
	<i>invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento</i>	
	<i>dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichia-</i>	
	<i>randone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali.</i>	
	(Così Cass. civ., sez. III, 7 novembre 2019, n. 28622).	
	Infatti, in armonia a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità la ces-	
	sazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice	
	anche d'ufficio, costituisce, anche nel rito contenzioso davanti al giudice ci-	
	vile, una fattispecie di estinzione del processo.	
	Tale fattispecie, creata dalla prassi giurisprudenziale si verifica quando soprav-	
	venga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo	
	venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere	
	un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'in-	
	tervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle di-	
	fese svolte dal convenuto (v. Cass. civ., sez. I, 3 marzo 2003, n. 4714 e 2 aprile	
	2015, n. 6676; Cass, sez. II, 31 gennaio 2012, n. 1378).	
	Tale istituto estintivo del processo, disciplinato espressamente nell'ambito del	
	processo tributario (art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) ed amministra-	
	tivo (art. 34, c. 5, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), a seguito della cennata ela-	
	borazione giurisprudenziale ha trovato ormai piena applicazione nei giudizi	
	13	

	civili ed in quelli rimessi alla giurisdizione della Corte dei conti, pur in assenza	
	di una disposizione espressa del codice di giustizia contabile ed in virtù dei	
	principi generali dell'ordinamento giuridico, nonché del rinvio dinamico pre-	
	visto dall'art. 7, c. 2, del c.g.c. e con riferimento alla cennata elaborazione giu-	
	risprudenziale su tale modalità <i>atipica</i> di definizione del giudizio.	
	Pertanto, “quando è dichiarata la cessata materia del contendere le spese de-	
	vono essere liquidate in base al criterio della soccombenza virtuale.” (v. Cass.	
	civ., sez. III, 11 dicembre 2018, n. 31955 e del 9 marzo 2017, n. 6016).	
	Nella fattispecie, la cessazione della materia del contendere per essere venuta	
	meno <i>ex se</i> la ragione che rappresenta l'essenza stessa della controversia, in	
	funzione del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in	
	giudizio, è stata richiesta dalla stessa parte ricorrente, nei limiti dell'accogli-	
	mento della pretesa assentiti dall'INPS nella memoria del 21 giugno 2023, ri-	
	liquidando esclusivamente i ratei successivi all'entrata in vigore della legge di	
	bilancio 2022 (1 gennaio 2022), potendosi ritenere che la pretesa di quest'ul-	
	tima sia stata soddisfatta con l'adozione del provvedimento di ricalcolo della	
	pensione, oltre che con il riconoscimento degli arretrati richiesti nei suddetti	
	limiti, quale presupposto della medesima (cfr. <i>ex plurimis</i> , C. conti, sez. Cala-	
	bria, sent. 12 novembre 2019, n. 433; sez. Sicilia, 19 dicembre 2019, n. 924;	
	sez. Liguria, 16 dicembre 2020, n. 113; 15 novembre 2022, n. 106; 12 gennaio	
	2023, n. 4; 31 gennaio 2023, n. 11; sez. I app., 24 maggio 2016, n. 193).	
	Quanto alla domanda di riliquidazione per gli arretrati antecedenti al 2022 e	
	con decorrenza dal collocamento in congedo (8 febbraio 2019), la medesima	
	può ritenersi implicitamente rinunciata dal patrocinio attoreo.	
	Al riguardo, è stato già considerato che il legislatore, per finalità perequative,	
	14	

	ha innovato il sistema previdenziale estendendo l’ambito applicativo dell’art.	
	54 del d.p.r. n. 1092/1973 a soggetti non militari quali il personale della polizia	
	penitenziaria e della polizia di Stato. Quindi, è stata ritenuta non sussistente	
	l’espressa volontà del legislatore di estendere gli effetti della normativa ad atti,	
	fatti, eventi o situazioni verificatesi prima della sua entrata in vigore, soggia-	
	ciendo dunque la disposizione di cui al c. 101 dell’art. 1 della legge n. 234/	
	2021 al principio dell’irretroattività della legge previsto dall’art. 11 delle pre-	
	leggi c.c. secondo il quale le leggi non possono disporre che per l’avvenire.	
	Tale interpretazione è stata anche accolta dalla Corte costituzionale (sent. del	
	28 febbraio 2023, n. 33), precisando che lo <i>ius superveniens</i> costituito dall’art.	
	54 d.p.r. n. 1092/1973 ha una portata applicativa non retroattiva e pertanto	
	opera solo a partire da gennaio 2022 (v. sez. Liguria, cit. sent. n. 10/2024).	
	Per costante giurisprudenza, la rinuncia alla domanda ovvero a singoli capi	
	della medesima, indipendentemente dal <i>nomen iuris</i> utilizzato, è immediata-	
	mente efficace a prescindere dall’accettazione della controparte, a differenza	
	di quanto previsto dall’art. 110 c.g.c., in tema di rinuncia agli atti del giudizio.	
	(v. sez. Liguria, sent. 16 luglio 2024, n. 74 e rif. giur. ivi citati).	
	La rinuncia alla domanda (o all’azione) costituisce, infatti, il riflesso proces-	
	suale del venir meno, sul piano sostanziale, della ragion d’essere della lite, ov-	
	vero del diritto sostanziale di cui è stata chiesta tutela giudiziaria, rispetto a cui	
	può desumersi l’assenza di interesse anche della parte resistente alla decisione	
	del ricorso nell’ampiezza originaria della domanda, avendo anzi l’INPS aderito	
	espressamente alle richieste attoree chiedendo la compensazione delle spese.	
	Pertanto, alla luce delle risultanze documentali e delle dichiarazioni rese in	
	udienza e nelle note presentate dai patroni delle parti, essendo stata	
	15	

	riconosciuta l'aliquota di rendimento della base pensionabile spettante (2,44%)	
	all'avente titolo e reintegrata la condizione patrimoniale lesa attraverso l'ope-	
	rato successivo della parte pubblica che si ritiene soddisfattivo dell'interesse	
	azionato, può dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia	
	del contendere.	
	3. Non v'è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, avuto riguardo al prin-	
	cipio di sostanziale gratuità operante nei giudizi pensionistici, contenuto	
	nell'art. unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, nell'art. 10 della legge 11 ago-	
	sto 1973, n. 533, nonché nell'art. 10 del t.u. 30 maggio 2002, n. 115, cui la	
	giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità.	
	In attuazione del canone soccombenza virtuale, sussistono adeguati motivi per	
	disporre la compensazione integrale delle spese c.d. legali tra le parti costituite,	
	ai sensi dell'art. 31 c.g.c., tenuto conto dell'adesione del ricorrente alla limita-	
	zione della pretesa assentita dall'INPS, che ha prestato pronta attuazione in via	
	amministrativa alla novella legislativa, con la circolare indicata in fatto, co-	
	munque riliquidando la prestazione richiesta nell'arco temporale determinato	
	dalla previa necessaria regolarizzazione della posizione assicurativa della ri-	
	corrente attraverso i flussi telematici gestiti dai Ministeri indicati in premesse.	
	P.Q.M.	
	disattesa ogni contraria istanza, azione, deduzione ed eccezione, definitiva-	
	mente pronunciando,	
	DICHIARA	
	estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.	
	Nulla dispone per le spese di giustizia e compensa interamente le spese di lite	
	tra le parti.	
	16	

Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.

Ai sensi dell'art. 167, comma 1 c.g.c, fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 29 novembre 2024.

IL GIUDICE

(Patrizia Esposito)

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 7 gennaio 2025